COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
Provincia di Cosenza

I Borghi più belli d'Italia

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione schema convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amminstrazioni ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" il cui articolo 33 cosi dispone:

  Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o ***consorziandosi****.*
  2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
  *3-bis (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, poi così modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012). I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'****unica centrale di committenza*** *l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito* ***accordo consortile*** *tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.*

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie" che ha chiarito che l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", all'art.13 prevede l'istituzione, su base regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti.

- La Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Evidenziato che:

- la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta Delibera della Corte dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR;

- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;

- la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19, comma 1, della legge n. 135/2012, da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata da gennaio c.a.

Considerato che:

- I Comuni di Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi, come tali, ricompresi tra le «Amministrazioni aggiudicatrici», ai sensi dell'articolo 3, comma 25, del Codice dei Contratti pubblici, associandosi, intendono costituire una centrale di committenza finalizzata all' espletamento dei compiti e delle funzioni fondamentali connesse alla gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti di lavori, beni e servizi aperta

all' adesione volontaria di altri enti locali eventualmente interessati, in tal guisa, assolvendo agli obblighi previsti dal richiamato articolo 33 dello stesso Codice;

- In particolare, tale soggetto opera sia come Stazione Unica Appaltante per la scelta del contraente in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, e sia come centralizzazione degli acquisti. A tale ultimo fine, acquisiti i fabbisogni omogenei degli enti aderenti provvederà ad esperire le procedure mediante centralizzazione delle committenze, con la precisazione che negli atti di gara dovrà chiaramente indicare che essa agisce quale Centrale di Committenza e che tutti gli enti aderenti possono fruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione e per i tempi ed i termini stabiliti con la procedura di affidamento;
- il ricorso a tale modulo organizzativo comporterà importanti vantaggi anche per quanto concerne:
  a- la specializzazione delle risorse professionali;
  b- l'uniformità nell'applicazione della normativa vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione dei tempi di espletamento delle gare;
  c- l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara;

- la Centrale di Committenza, così definita, inoltre, attiverà diverse iniziative per favorire il maggiore ricorso a procedure di aggiudicazione basate sull'impiego di strumenti informatici con conseguenti e oggettivi risparmi, quali: il Portale per i servizi di e-procurement; l'Albo Pretorio consortile on line; l'Albo per le forniture di beni, servizi e opere in amministrazione diretta, previa pubblicazione di apposito Avviso in Gazzetta ufficiale europea del 13 febbraio 2010; - il servizio di pubblicazione telematica dei Bandi GUUE/GURI e di rassegna giuridica appalti nonché gli ulteriori servizi ricompresi nella Comunità professionale e di pratica degli operatori pubblici di settore.

Considerato altresì che:

- le Amministrazioni comunali di cui sopra intendono associarsi tra di loro utilizzando la forma consortile obbligatoriamente prevista dall'art. 33, comma 3bis citato;

- Che i Comuni di Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi per raggiungere l'obiettivo (obbligatorio) previsto dalla legge intendono istituire al riguardo la

Centrale di Committenza consortile, le cui modalità operative di funzionamento sono regolamentate mediante apposita convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- il suddetto accordo consortile, giuste previsioni di legge, consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri diretti a carico dei bilanci delle amministrazioni aderenti, salvo quelli espressamente previsti in convenzione;

- tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascuno degli enti aderenti intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;

- eventuali finanziamenti sui bandi per i servizi associati potranno essere utilizzati secondo le normative vigenti dagli enti aderenti alla centrale di committenza nell'ambito di gestioni associate o di altri accordi di livello territoriale;

- I Comuni di Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi, si impegnano, ove possibile, a candidare direttamente il progetto di Centrale di Committenza consortile, nell'ambito di Accordi di partenariato e/o di Programmi operativi di sostegno della capacità istituzionale per la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente a valere sui Fondi comunitari 2014-2020;

- Che agendo i tre Comuni su un piano di piena parità non intendono riconoscere al singolo Ente il ruolo principale di Centrale di Committenza, quanto piuttosto di costituire un soggetto che faccia capo a tutti e tre gli enti in ambito unitario, alla stessa stregua della gestione associata dei servizi, ai sensi dell'art. 30 del TUEL e dove, fermo restando le responsabilità di ognuno dei soggetti in campo, resti impregiudicata l'autonomia organizzativa della funzione

Ritenuto:

- necessario e opportuno, per gli enti associati ricadenti territorialmente nella provincia di Cosenza il ricorso alle esperienze sviluppate e alle buone pratiche

implementate in seno ai singoli enti anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;

- pertanto, di poter procedere alla approvazione del citato accordo consortile.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata e approvata;
2. Per l'effetto, di associarsi con il Comune di Falconara Albanese e Fiumefreddo Bruzio per la gestione delle attività di cui al citato articolo 33 Codice Contratti;
3. Di determinarsi a scegliere la forma consortile per la gestione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi;
4. Di costituire, come con il presente atto si costituisce, la Centrale di Committenza per gli enti sottoscrittori della convenzione allegata al presente atto;
5. Di dare atto e stabilire che l'adesione alla costituzione dell'accordo consortile, comporta l'affidamento alla Centrale di Committenza, di tutti i procedimenti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo quanto stabilito dalla convenzione;
6. Di dare atto e stabilire che, agendo i tre Comuni su un piano di piena parità non intendono riconoscere ad un singolo Ente il ruolo principale di Centrale di Committenza, quanto piuttosto intendono costituire e costituiscono un soggetto che faccia capo a tutti e tre gli enti in ambito unitario, alla stessa stregua della gestione associata dei servizi, ai sensi dell'art. 30 del TUEL e dove, fermo restando le responsabilità di ognuno dei soggetti in campo, resti impregiudicata l'autonomia organizzativa della funzione mediante l'atto di convenzione
7. Di dare atto e precisare che quanto stabilito al punto che precede è da ritenere legittimo in quanto consente di rispettare le finalità della legge che sono quelle di centralizzare gli appalti e di dare univoca risposta in termini di efficienza, economicità ed efficacia al settore degli appalti e dell'acquisizione di beni, nonché

di porre un argine ai fenomeni corruttivi e di delinquenza mafiosa;

8. Di approvare, come approva per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo consortile composto da nr. 15 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale unica di Committenza" ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis, del D.Lgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
9. Di dare atto che il Sindaco resta alla sottoscrizione dello stesso;
10. Di stabilire che eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie al buon funzionamento e andamento della centrale di committenza, saranno apportate previa proposta dei Sindaci dei rispettivi comuni;
11. Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, alla convenzione testè approvata che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi del presente atto e di quelli statali e regionali di riferimento;
12. Di demandare alla Giunta Comunali ed ai Responsabili di Servizio e/o settore ogni successivo adempimento/provvedimento per dare esecuzione alla presente deliberazione, secondo le competenze di ciascuno.
13. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

SCHEMA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL DLGS N. 163/2006.

L'anno duemilatredici addì_____del mese di_____, presso la Sede Comunale del Comune di _____, con la presente convenzione,

T R A

Il Comune di _____. rappresentato dal Sindaco pro-tempore e legale rappresentante Sig._____

E

Il Comune di _____. rappresentato dal Sindaco pro-tempore e legale rappresentante Sig._____

Il Comune di _____. rappresentato dal Sindaco pro-tempore e legale rappresentante Sig._____

PREMESSO

- Che il processo di riforma dell'ordinamento locale, vede tra i principi basilari l'associazionismo e la gestione associata dei servizi da parte dei piccoli Comuni;
- Che l'art 33 del D.Lgs. 163/2006, comma 3 bis, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, affidino obbligatoriamente ad una Centrale Unica di Committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, costituendo un accordo consortile tra comuni ed avvalendosi dei propri competenti uffici;
- Che il disposto del succitato articolo sancisce tale obbligo entro il 31/03/2013;
- Che la costituzione in forma associata di un'unica Centrale di Committenza, preposta ai compiti sopraindicati, consente una razionalizzazione dei servizi ed un'economia di scala, resa possibile dalla gestione unitaria delle gare, senza spese ulteriori a carico dei singoli bilanci comunali;
- Che occorre definire i rapporti tra le amministrazioni interessate con apposita convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – ISTITUZIONE - FINALITA'

I Comuni come sopra rappresentati svolgeranno in forma associata le funzioni di Centrale Unica di Committenza relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Ai fini di cui al comma 1 è istituita tra gli Enti sottoscrittori della presente convenzione la Centrale Unica di Committenza denominata "BASSO TIRRENO COSENTINO" che si doterà di un proprio logo ovvero di altri segni distintivi

scelti di comune accordo.
Le parti si danno reciprocamente atto che agendo i tre Comuni su un piano di piena parità non intendono riconoscere al singolo Ente il ruolo principale di Centrale di Committenza, quanto piuttosto costituire un soggetto che faccia capo a tutti e tre gli enti in ambito unitario. In forza di questo principio intendono determinarsi nell'assegnare la sede della Centrale di Committenza a tutti e tre gli enti e a rotazione per un anno ciascuno, fermo restando che devono prima definirsi i procedimenti in corso e prima del passaggio non ne vengano iniziati di nuovi. In fase di prima applicazione svolgerà il ruolo di capofila il Comune di Fiumefreddo per un anno a partire dalla data di costituzione, seguirà per medesimo periodo il Comune di Longobardi e chiuderà il triennio il Comune di Falconara Albanese.

ART. 2 – PRINCIPI DELLA CONVENZIONE

L'azione degli enti convenzionati deve essere improntata ai seguenti principi:

- Miglioramento della qualità dei servizi;
- Rispetto dei termini e miglioramento degli stessi, ove possibile;
- Rapida soluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
- Divieto di aggravamento del procedimento con eliminazione di tutti gli adempimenti superflui e conseguente semplificazione dei procedimenti;
- Uniformità delle procedure e della modulistica;
- Innovazione tecnologica con miglioramento dell'attività di programmazione e dei servizi volti all'utenza;
- Efficace lotta ai fenomeni corruttivi e alle infiltrazioni criminali;

ART. 3 – REVISIONE E RECESSO

La presente convenzione ha decorrenza dalla sottoscrizione e sino ad eventuale recesso.
Previo accordo tra i comuni interessati è possibile, con atto deliberativo consiliare procedere alla sua revisione e all'eventuale adeguamento alle diverse necessità emerse in corso di attuazione.
Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale e per conoscenza agli altri associati, entro il termine minimo di giorni 60 (sessanta) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi. Il recesso diventa operativo previo pagamenti degli eventuali oneri a carico del recedente.

ART. 4– COMPETENZE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La Centrale Unica di Committenza definita in seguito Centrale

Unica è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale agli enti associati.
La C. di C. è pertanto un organismo preposto principalmente alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi sia sotto che sopra soglia. Conseguentemente, i soggetti che vi aderiscono, avendo perso la qualifica di Stazione appaltante non possono acquisire detti beni per via diretta, ancorché trattasi di cottimo o procedura in economia.
Fanno eccezione alla regola di cui al comma che precede, esclusivamente quei casi in cui i soggetti aderenti, per espressa disposizione di legge o di regolamento, possono prescindere dal confronto concorrenziale e possono affidare direttamente, ad un solo soggetto il lavoro, la fornitura, il servizio. Valgano a titolo esemplificativo:

a. gli affidamenti sotto il limite di legge;
b. gli affidamenti a cooperative sociali ove non si debba garantire la concorrenza tra soggetti appartenetti al settore;
c. gli interventi connotati dai requisiti di contingibilità ed urgenza assunti sotto la diretta e piena responsabilità dell'autorità competente ad assumere i relativi provvedimenti che dovranno contenere, in motivazione, l'espressa deroga al confronto concorrenziale e dunque al ricorso alla Centrale di Committenza;
d. i provvedimenti di proroga e/o rinnovo in presenza dei presupposti di legge che consentono la prosecuzione del contratto.

La Centrale inoltre,

- Affiderà eventuali incarichi relativi alle funzioni di cui all'art 1 previo accordo con il Comune interessato, che troverà le risorse a bilancio;
- Acquisirà dal Comune convenzionato la determinazione a contrarre corredata da tutta la documentazione tecnica in cui siano specificati le modalità di scelta del contraente ed i criteri di valutazione e ponderazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- Predisporrà i bandi di gara, i disciplinari di gara, le lettere d'invito con l'elenco delle Ditte concordate con il RUP del Comune Convenzionato, le pubblicazioni di legge e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, gli avvisi di pre e post informazione, i verbali di gara per le determinazioni di aggiudicazione, le lettere alle ditte per l'accesso agli atti di gara;
- Nominerà gli esperti esterni della Commissione di gara che in tutto sarà composta da tre componenti compreso il Presidente oltre al segretario verbalizzante. La funzione di Presidente sarà svolta dallo stesso Responsabile che

garantirà il regolare svolgimento dei lavori, mentre i due componenti esperti saranno scelti tra le posizioni organizzative dei due Comuni. Ove non sia possibile avvalersi di tali figure, saranno scelti esperti esterni con oneri a totale carico del Comune convenzionato;

- Verificherà i requisiti di legge in capo alle ditte aggiudicatarie e comunicherà al comune convenzionato l'avvenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva nel rispetto dei termini di legge (regola dello stand still) al fine di rendere possibile la stipulazione del contratto da parte del Comune convenzionato;
- Trasmetterà al Comune interessato le risultanze della gara e tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti conseguenti;
- Redigerà tutti gli atti e gli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura negoziale;
- Curerà gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamento.

ART. 5 – RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA

Alla direzione della Centrale Unica è preposto il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente che svolge il relativo ruolo ovvero le unità che i tre Enti di comune accordo determineranno,anche per periodi brevi, di assegnare alla medesima anche in relazione al carico di lavoro ed alla complessità e del numero delle istruttorie.

Tale incarico gli viene conferito, previa intesa con gli altri due Sindaci,dal Sindaco del Comune che svolge il ruolo di capofila. Decorso un anno la nomina decade ma i poteri restano fino alla conclusione dei procedimenti in corso.

Al Responsabile competono:

- Tutti i compiti di cui ai precedenti articoli compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno;
- La gestione finanziaria e amministrativa legata alla gara, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane necessarie, delle risorse strumentali e di controllo;
- Poteri di firma degli atti, programmazione delle attività concernenti l'appalto;
- Rispetto dei tempi;
- Diritto di accesso a tutti i documenti e agli atti, utili per l'esercizio delle proprie funzioni;
- Nomina commissione di gara;
- Nomina degli eventuali esperti esterni di supporto alle procedure di gara;
- Conseguimento dei risultati.

ART. 6 – ONERI DELLA CENTRALE UNICA

Gli oneri della Centrale Unica sono ispirati ai principi di

economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, e a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi.
Alla luce di quanto sopra espresso restano a totale carico della Centrale Unica le spese di cancelleria, telefono, fax, energia elettrica e beni di consumo, mentre saranno oggetto di rimborso da parte dei Comuni associati:

- Eventuali spese per collegamenti informatici con il Comune convenzionato;
- Spese di pubblicazione ove per legge non siano a carico dell'appaltatore;
- Costo di eventuali incarichi esterni concordati.

ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a trasmettere alla Centrale unica la determinazione a contrattare, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle procedure di gara.
Inoltre s'impegna a:

- Nominare il RUP per le fasi di propria competenza;
- Acquisire e trasmettere i codici CIG e CUP relativi alle singole gare;
- Trasmettere i dati di propria competenza, all'Osservatorio e all'Autorità di Vigilanza;
- Alla trasmissione di tutti gli atti necessari per l'avvio della procedura di scelta del contraente, tra cui l'integrale finanziamento della spesa, l'approvazione del progetto esecutivo; il legale possesso dei beni su cui intervenire; la validazione del progetto e cosi ogni altro adempimento previsto dal Codice dei Contratti e dal relativo regolamento di esecuzione;
- Sottoscrivere il contratto con la ditta aggiudicataria, una volta avuto il nulla osta da parte del Responsabile della Centrale Unica che avrà adottato la determina di aggiudicazione definitiva e rispettato i termini per dare corso alla stipula del contratto;
- Rimborsare gli oneri finanziari pattuiti a carico del Comune. Ai fini della determinazione degli oneri finanziari i tre Sindaci assistiti, se opportuno, dai rispettivi responsabili di servizio o dai segretari comunali, si determinano nella definizione e ripartizione di detti oneri;
- A fare pervenire alla Centrale un elenco di fabbisogno di forniture e di servizi di cui necessita. La Centrale acquisiti i fabbisogni omogenei degli enti aderenti provvederà ad esperire le procedure mediante centralizzazione delle committenze. Negli atti di gara la Centrale dovrà chiaramente indicare che essa agisce quale Centrale di Committenza e che tutti gli enti aderenti possono fruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione e per i tempi ed i termini stabiliti

con la procedura di affidamento.
- nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo, fornire tutti chiarimenti, le integrazioni ed gli approfondimenti necessari al buon esito della procedura;.

ART. 8 – RISORSE PE LA GESTIONE DELLA CENGTRALE DI COMMITTENZA

Le somme che spettano alla Centrale di committenza devono trovare preventiva allocazione nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali". **Detti oneri, di norma, devono assorbire tutte le spese di gestione della Centrale e per l'eventuale differenza si applicano i principi dell'art. 7, comma 2 ultimo alinea.**

L'ammontare delle somme da prevedere nei quadri economici sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

- *Per Lavori*
- 2,00 % sull'ammontare dei lavori a base d'asta inferiore ad € 500.000,00;
- 1,00 % sull'ammontare dei lavori a base d'asta da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00.
- 0,50 % sull'ammontare dei lavori a base d'asta superiore a € 1.000.000,00.
- *Per forniture e servizi*
- 1,50% sull'ammontare dell'appalto a base d'asta.
- Le somme previste nei bandi di gara a carico degli operatori economici partecipanti, saranno versate direttamente alla stazione appaltante per spese di funzionamento.
- L'Ente convenzionato, a parziale ristoro delle spese, ripeterà dal soggetto aggiudicatario le somme di cui all'art. 34, comma 35 del d.l. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012. Le stesse devono essere immediatamente trasferite alla C.C. attesa la specifica finalità.

Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, deve essere redatto un rendiconto relativo all'anno precedente da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono ripartiti agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.

ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI

Ogni Comune, entro i limiti di cui agli articoli 7 ed 8,, provvederà a iscrivere a Bilancio, nel Servizio Tecnico, i vari interventi necessari per il corretto funzionamento della centrale Unica e a predisporre, entro il mese di febbraio successivo, il rendiconto delle spese eventualmente tenuto a rimborsare e inviarlo agli altri Comune cui gli importi sono dovuti.

Il Comune convenzionato entro novanta giorni si premunirà di

liquidare le proprie competenze, avendo stanziato a Bilancio i trasferimenti necessari.

ART. 10 – GARANZIE. COMITATO DI SORVEGLIANZA

Le parti sono garanti e responsabili, ognuno per le proprie competenze, oneri e obblighi attribuiti dalla presente convenzione, nei confronti dei terzi e reciproci.

E' costituito un Comitato preposto al monitoraggio e alla sorveglianza sull'andamento generale dell'Ufficio della Centrale di Committenza che opera attraverso relazioni periodiche. Può altresì emanare direttive senza valore vincolante. Sono membri del Comitato i Sindaci degli enti locali aderenti, i Segretari Comunali e possono essere chiamati per essere sentiti i responsabili dei procedimenti. Questi ultimi sono tenuti a mettere a disposizione del Comitato gli atti richiesti. I componenti del Comitato sono obbligati al segreto d'ufficio.

Il Comitato può eleggere al suo interno un Presidente che lo rappresenta nell'esercizio di tutte le funzioni, attività o compiti, e disciplina, se ritenuto opportuno, la propria attività mediante adozione di un regolamento interno. Detto regolamento precisa, oltre alle modalità di convocazione, funzionamento, validità, verbalizzazioni delle riunioni del Comitato, i compiti e le modalità di svolgimento. Stante i compiti di monitoraggio e sorveglianza sull'andamento generale della C.C., i singoli Comuni garantiscono, presso le proprie sedi, la costituzione di un apposito ufficio per le attività ed iniziative svolte dal Comitato in attuazione di quanto previsto dalla presente norma. Al Presidente ed hai componenti del Comitato di sorveglianza o loro delegati, per ogni impegno svolto in nome e per conto del Comitato, non spetta alcun rimborso spesa.

ART. 11 – RAPPORTI CON IL MINISTERO DEGLI INTERNI

Il Dirigente dell'Ufficio della Centrale di Committenza e il Comitato di sorveglianza, in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concordano le modalità per promuovere il coinvolgimento del Ministero dell'Interno e delle sue strutture periferiche all'attività della Centrale di Committenza con particolare, anche se non esclusivo riguardo, alla prevenzione delle delinquenza organizzata ed alla prevenzione di fenomeni corruttivi. A tal fine collabora con tutti gli uffici centrali e periferici per la tutela del rispetto del principio di legalità, trasparenza e buon andamento.

ART. 12 – RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Il Dirigente dell'Ufficio della C.C. e il Comitato di sorveglianza in attuazione a quanto previsto dal Codice dei

contratti collaborano alla definizione del Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e gli enti locali associati.

ART. 13 – PERSONALE E COLLABORATORI

Il personale e i collaboratori assegnati alla Centrale di Committenza, diretti ed indiretti, si comportano con impegno e responsabilità in modo da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e reciproca collaborazione anche in relazione all'attività esterna esercitata dalla Centrale.
Il personale interno e i consulenti sono responsabili del corretto e tempestivo svolgimento delle mansioni assegnate, avendo cura di collaborare con diligenza, rispettare il segreto d'ufficio, l'orario di lavoro e non assentarsi dal luogo di lavoro senza la necessaria autorizzazione. Le inadempienze danno luogo ad applicazioni di sanzioni disciplinari ai sensi del contratto collettivo nazionale di settore.
Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra gli operatori economici "candidati" e "offerenti" astenendosi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più operatori economici, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più operatori economici comunque interessati alla stipulazione di contratti di lavori, servizi e forniture.
Il dipendente, nel corso delle gare e delle trattative per la stipulazione dei contratti deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.
Il dipendente devi evitare qualsiasi situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi nella gestione di gare e di trattative contrattuali. Pertanto qualora egli fosse, per qualunque ragione o forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara o stipulare contratti di lavori, servizi e forniture con gli enti locali aderenti, deve darne immediata comunicazione al Responsabile della Centrale, ovvero al Segretario Comunale, se il conflitto riguarda quest'ultimo, e comunque astenersi da ogni attività amministrativa ovvero decisionale, attinente alla gara o alla trattativa. Per familiari o congiunti si intendono il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado e le persone conviventi.
Il dipendente non chiede, per se o per altri, né accetta regali o altre utilità o vantaggi (pranzi, cene, viaggi, raccomandazioni, promesse di lavoro per congiunti o amici,

beni di qualunque genere e valore), compresi quelli simbolici e d'uso corrente di modico valore, da imprenditori, prestatori di servizi e fornitori dei territori degli enti locali aderenti. Egli, inoltre, non accetta per uso suo personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'Ufficio della C.C. e agli enti locali aderenti, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.
Il dipendente deve astenersi da qualsiasi prestazione professionale, tecnica o amministrativa al di fuori dei suoi compiti d'ufficio anche occasionale, anche per interposta persona a favore e per conto di operatori economici interessati a gare o a trattativa per la stipulazione di contratti con gli enti locali aderenti.
La violazione delle norme stabilite dal presente articolo costituirà per il dipendente grave violazione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nei contratti collettivi di lavoro.

ART. 14 – CONTROVERSIE E CONTENZIOSI

Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale che è tenuta a fornire ogni più utile elemento di difesa. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando, per quanto possibile, le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.
Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

ART. 15 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, si fa riferimento automatico alle norme di legge tempo per tempo vigente e alle disposizioni del Codice Civile nonché ai regolamenti interni dei singoli Enti sottoscrittori.
Nel caso di mancanza di norme di riferimento, si demanda alle intese raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti o, se ritenuto sufficiente, di semplice corrispondenza anche telematica.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SINDACO IL SINDACO